

CONVENZIONE

TRA

Argea Sardegna di seguito denominata "Argea", C.F 90037020956, con sede

amministrativa in Cagliari, in via Caprera, 8, rappresentata, in virtù della

determinazione di delega del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_, dal Dr Tullio

Satta nato a Sassari il 18/06/1962, domiciliato per la carica presso la sede di

Argea , Servizio istruttorie e attività ispettive, in viale Adua, 1 Sassari,

e

il Centro di Assistenza Agricola \_\_\_\_\_ , di seguito denominato C.A.A.,

con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), CAP \_\_\_\_\_ ,via/piazza \_\_\_\_\_,

iscritto al REA presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, C.F.

\_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, e rappresentato dal

\_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F.

\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_, e domiciliato

per la carica presso la sede legale del C.A.A. \_\_\_\_\_, abilitato ad

operare nelle proprie Sedi operative, definite ai sensi del D.M. 27 marzo 2008,

operanti nella Regione Sardegna e riportate nell'elenco che costituisce l'allegato A

alla presente convenzione.

VISTI

- il D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173";

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2001, n. 454 "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per

Allegato 2 Det. N. del

gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica”;

- la Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 49 del 29 luglio 2002 “Disposizioni applicative del D.M. 454/2001”;

- il D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”;

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 27 marzo 2008 “Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola”;

- la L.R. 7/2005, art. 6, comma 4;

- la L.R. 2/2007 art. 21, comma 7;

- il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 28 novembre 2006 n.1152 “UMA WEB 2007 - gestione dell'agevolazione fiscale per i carburanti ad uso agricolo. Linee Guida”;

- L.R. 8 agosto 2006, n. 13;

- lo Statuto dell'Argea, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010, che all'art. 16 “Deleghe” autorizza l'Argea a stipulare convenzioni con i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola per lo svolgimento di compiti di propria competenza o delegati;

- il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 21 dicembre 2007 n. 3066/Dec.A/81 “Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione”, il quale all'articolo 3 dispone che a partire dal 1 gennaio

2008 le aziende che richiederanno la concessione di carburante agricolo agevolato dovranno essere iscritte all'anagrafe regionale delle aziende agricole;

- il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 6 dicembre 2011 n. 2109/Dec.A/108 "Convenzioni stipulate tra i Centri di Assistenza Agricola e l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale per la gestione del carburante agricolo agevolato";

- la Delibera G.R. n. 42/32 del 16.10.2013, con la quale si attribuiscono ad Argea le funzioni di coordinamento regionale del procedimento per l'assegnazione del carburante agricolo ad accisa agevolata e di gestione delle relative convenzioni con i Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.) operanti in Sardegna;

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

- il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

#### Art. 1 – Oggetto

Oggetto della presente convenzione è l'affidamento al C.A.A.:

- dell'esecuzione dell'attività di ricezione e istruttoria delle domande per i carburanti agevolati, come previste dal D.M. 454/2001;
- della detenzione dei documenti aziendali dei beneficiari relativi all'istruttoria del procedimento.

Tutte le attività oggetto della presente convenzione dovranno essere svolte con il supporto del sistema informativo messo a disposizione dalla Agenzia ARGEA

Allegato 2 Det. N.	del	
Sardegna.		
Art. 2 – Durata		
La presente convenzione è valida dal <b>1 gennaio 2019</b> e, salvo i casi di risoluzione o recesso unilaterale anticipato di una delle parti, scade il <b>31 dicembre 2019</b> .		
Art. 3 – Impegni del C.A.A.		
Il C.A.A., nello svolgimento delle attività affidate con la presente convenzione, si impegna per sé e per le proprie sedi operative a:		
a) trasmettere all'Argea, entro 5 giorni dall'accertamento, eventuali situazioni di conflitto di interesse con lo svolgimento di attività convenzionate per ciascuno degli operatori impiegati.		
Le situazioni di conflitto di interesse sono le seguenti:		
- titolarità/rappresentanza legale dell'azienda agricola richiedente;		
- compartecipazione finanziaria e/o patrimoniale con l'impresa agricola richiedente;		
- legame coniugale, consanguineità entro il quarto grado, e di affinità entro il secondo grado, con il richiedente;		
- eventuale adesione ad associazioni e ad altre organizzazioni i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento delle attività, esclusi i partiti politici e i sindacati;		
- prestazioni di attività professionali a favore del richiedente o per conto di associazioni, ditte, imprese, aziende ed enti, che possano generare conflitto di interesse con la funzione di operatore;		
b) comunicare all'Argea, entro 5 giorni dall'evento, le eventuali variazioni della propria sede legale e/o delle sedi operative, nonché comunicare tempestivamente le variazioni riguardanti i soggetti inseriti nell'allegato A)		
"Elenco delle Sedi operative del C.A.A. nella Regione Sardegna", con		
		Pagina 4

particolare riferimento alla cessazione dell'attività dell'operatore al fine di disattivare il relativo accesso on-line agli applicativi informatici, ovvero qualsiasi altra modifica organizzativa indicata nel succitato elenco;

c) eseguire scrupolosamente le attività descritte nei punti 3 e 4 del "*Manuale della procedura*" ottobre 2016 approvato con determinazione del Direttore Generale ARGEA n. 3787 del 10.10.2016 e qualsiasi altra operazione aggiuntiva, concernente le assegnazioni, richiesta formalmente da Argea. Si precisa che il Manuale della procedura su richiamato potrà subire variazioni e/o integrazioni anche successivamente all'affidamento, fermo restando in capo al C.A.A. l'obbligo di attenersi a quanto in esso riportato;

d) partecipare con i propri operatori, in relazione alle attività oggetto della presente convenzione, a eventuali corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall'Amministrazione regionale e/o dall'Argea;

e) far pervenire, a seguito di formale richiesta dell'Argea, la documentazione e gli allegati eventualmente necessari per le fasi di controllo, nel rispetto dei termini e delle modalità indicate nella medesima richiesta;

f) svolgere le attività affidate con la sottoscrizione della presente convenzione sulla base di un mandato annuale di assistenza, sottoscritto dal titolare e/o legale rappresentante dell'azienda agricola (di seguito chiamato richiedente), nel rispetto delle disposizioni vigenti;

g) rispettare le specifiche di utilizzo della banca dati informatizzata messa a disposizione ai sensi della presente convenzione e della normativa vigente in materia;

h) informare i richiedenti sul sistema di controlli e di sanzioni, nonché sulle

conseguenze civili e penali previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, delle quali è in ogni caso è responsabile sia civilmente sia penalmente;

i) assicurare al richiedente che ha conferito mandato annuale di assistenza la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi, limitatamente alle attività relative al procedimento, svolte dal C.A.A. in esecuzione della convenzione, nelle forme e con le modalità, previste dalla L. 241/90 e dalla L.R. 40/90;

j) predisporre e custodire il fascicolo del "*Procedimento di Assegnazione-Giustificazione carburante agevolato per l'anno 2019*", nel rispetto delle disposizioni riportate al punto 4.1 del manuale della procedura. Il fascicolo di procedimento è di proprietà dell'Argea e il C.A.A. si impegna a custodirlo senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Argea oltre al corrispettivo di cui al successivo Art. 5.

Nell'impossibilità di svolgere i compiti affidati dalla presente convenzione, sia per cause indipendenti dalla propria volontà, sia a seguito di risoluzione della convenzione o recesso anticipato, il C.A.A. è obbligato a:

k) darne comunicazione formalmente ai richiedenti dei quali ha acquisito mandato annuale di assistenza, al fine di limitarne i disagi e consentire loro l'esercizio di un'opzione alternativa;

l) consegnare il fascicolo di procedimento al C.A.A. subentrante o all'ufficio Argea competente per territorio. Il medesimo obbligo sussiste anche in caso di revoca del mandato annuale di assistenza da parte del richiedente.

L'Argea ottempera ai seguenti compiti:

- vigila sulla corretta esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, corrisponde il compenso secondo quanto disposto all'Art. 5 e applica le sanzioni previste al successivo Art. 8;
- attua il coordinamento operativo del procedimento di assegnazione del carburante agricolo ad accisa agevolata.

L'esecuzione dei suddetti compiti è regolata al punto 5 del manuale allegato al presente atto.

Art. 5 – Corrispettivo

L'Argea corrisponde al C.A.A. fino a euro 25,00 (venticinque/00) IVA compresa, per una sola assegnazione annuale di base (si considera un'unica assegnazione annuale di base anche quella disposta in due soluzioni: acconto e saldo) per azienda agricola (univocamente identificata attraverso il CUAA) e fino ad euro 25,00 (venticinque/00) IVA compresa, per ogni eventuale assegnazione supplementare, validata nell'anno **2019**. Non sarà corrisposto alcun compenso per le assegnazioni annullate, sia di base sia supplementari, né per eventuali operazioni aggiuntive nella gestione del procedimento richieste da Argea nel corso del **2019**.

Nel rispetto dei vincoli di bilancio imposti dallo stanziamento annuale per la stipula delle convenzioni con i C.A.A., ai sensi della L.R. 7/2005 e della L.R. 2/2007, i suddetti corrispettivi unitari potrebbero essere ridotti in funzione del numero delle assegnazioni complessivamente effettuate nell'anno **2019** dai C.A.A. convenzionati.

In caso di irregolarità nell'esecuzione dei compiti affidati, al corrispettivo da riconoscere al C.A.A. saranno applicate le sanzioni previste al successivo Art. 8.

Allegato 2 Det. N. del

I pagamenti saranno corrisposti in un'unica soluzione annuale, dietro presentazione all'Argea di regolare fattura emessa dal C.A.A. a seguito di formale richiesta della medesima Agenzia, riportante il numero delle pratiche pagabili annualmente e il corrispondente importo, determinati in base all'esito dei controlli annuali.

La fattura dovrà essere trasmessa in formato elettronico nel Sistema di Interscambio al Codice identificativo dell'ufficio destinatario, **TGFXLK** (ARGEA Sardegna – Servizio Territoriale del Sassarese Viale Adua, 1 – 07100 Sassari – cod. fisc. 90037020956).

L'Agenzia ARGEA Sardegna sulla base delle nuove disposizioni normative, è soggetta all'applicazione del regime di scissione dei pagamenti (**c.d. split payment**), di cui all'art. 17-ter del DPR 633/1972. Pertanto, le fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017 dovranno riportare sul campo dell'esigibilità dell'IVA il codice "S".

Il pagamento avrà luogo mediante bonifico bancario/postale sul conto dedicato, che il CAA avrà reso disponibile e comunicato all'ARGEA, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura che dovrà essere emessa in seguito a richiesta formale da parte dell'ARGEA, fermo restando le disponibilità finanziarie stanziare per l'anno **2019**.

#### Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

I pagamenti avverranno secondo le modalità previste dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il C.A.A. si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Le Parti si danno atto che la presente convenzione deve intendersi risolta di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni in ordine



Allegato 2 Det. N. del

alla stessa, in violazione degli obblighi dei cui all'articolo 3, comma 8, della Legge

13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche siano eseguite senza avvalersi di

banche o di Poste Italiane S.p.A.

#### Art. 7 – Controlli amministrativi

I controlli amministrativi sono svolti dall'Argea e hanno lo scopo di verificare che il

C.A.A.:

- operi nel rispetto della normativa vigente;
- mantenga gli impegni assunti con la sottoscrizione della presente convenzione ed elencati al precedente Art. 3;
- esegua scrupolosamente i compiti e le attività descritti ai punti 3 e 4 del "**Manuale della procedura - Dicembre 2018**" (comprese eventuali variazioni e/o integrazioni introdotte nel corso del **2019**).

I controlli amministrativi devono essere svolti nel rispetto della procedura descritta nel suddetto manuale e si articolano in:

- controlli annuali, da effettuare al termine di ogni anno, entro il primo semestre dell'anno successivo;
- ulteriori controlli, che la medesima Agenzia rilevi opportuno attuare al fine della verifica della corretta esecuzione delle attività oggetto della convenzione;

#### Art. 8 – Responsabilità del C.A.A. e sanzioni

Il C.A.A. è responsabile sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità dell'operato, sia proprio che delle sedi operative eventualmente utilizzate.

Salvo il configurarsi di fattispecie che costituiscano reato, le irregolarità rilevate anche a seguito dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente Art. 7 si

distinguono in “*non rilevanti*”; “*rilevanti*” e “*gravi*”, come di seguito specificato:

a) costituiscono ***irregolarità non rilevanti***:

- quelle riscontrate nell'esecuzione di controlli campionari, che abbiano evidenziato un numero di assegnazioni non sanate inferiore al 5% della dimensione del campione controllato;

Sanzioni applicabili:

- fermo l'obbligo di sanare tutte le assegnazioni irregolari e sanabili, non saranno ammesse al pagamento le assegnazioni non sanate entro i termini di legge;
- diffida alla risoluzione delle irregolarità non sanate entro i termini di legge;

b) costituiscono ***irregolarità rilevanti***:

b1) quelle riscontrate nell'esecuzione di controlli campionari, che abbiano evidenziato un numero di assegnazioni non sanate superiore al 5% e inferiore al 15% della dimensione del campione controllato;

b2) l'avvio di un procedimento in mancanza del mandato annuale di assistenza sottoscritto dal richiedente e regolarmente protocollato;

b3) la mancata protocollazione della domanda di assegnazione/justificazione dei consumi;

Nei casi in cui siano riscontrate irregolarità rilevanti del tipo b2) e/o b3) sarà eseguito uno specifico controllo campionario, su un campione ottenuto con le modalità definite al punto 7 del manuale della procedura; tale campione non dovrà contenere assegnazioni già controllate.

Gli esiti del summenzionato controllo saranno così classificati:

- se il numero delle assegnazioni non sanate è inferiore al 5% della dimensione del campione esaminato si applicano le sanzioni previste per le irregolarità non

rilevanti di cui al precedente punto a);

- se il numero delle assegnazioni non sanate è superiore al 5% e inferiore al 15% della dimensione del campione esaminato si applicano le sanzioni indicate

previste al presente punto b);

- se il numero delle assegnazioni non sanate è maggiore al 15% della dimensione del campione esaminato si applicano le sanzioni previste per le irregolarità gravi al successivo punto c);

Sanzioni applicabili:

- fermo l'obbligo di correggere tutte le assegnazioni irregolari e sanabili, non saranno ammesse al pagamento le assegnazioni non sanate entro i termini di legge;

- il corrispettivo unitario di cui all'Art. 5 della convenzione sarà ridotto di una percentuale pari a quella delle irregolarità non sanate;

- diffida alla correzione delle irregolarità non sanate entro i termini di legge;

- divieto temporaneo per le sedi operative del C.A.A., nelle quali è stata riscontrata l'irregolarità, a svolgere le attività oggetto della presente convenzione. Il divieto cesserà all'atto del ripristino delle condizioni di regolarità;

- revoca temporanea delle credenziali di accesso agli applicativi informatici a supporto del procedimento convenzionato per gli operatori delle sedi operative nelle quali è stata riscontrata l'irregolarità. Le credenziali saranno riattivate all'atto del ripristino delle condizioni di regolarità;

c) costituiscono **irregolarità gravi**:

- c1) quelle riscontrate nell'esecuzione di controlli campionari, che abbiano evidenziato un numero di assegnazioni non sanate superiore al 15% della

dimensione del campione controllato;

- c2) l'esecuzione dei compiti affidati dalla convenzione a seguito della perdita

dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento del C.A.A., ovvero effettuate da

sedi operative non autorizzate dalla Regione competente;

- c3) la richiesta di corrispettivi al richiedente per lo svolgimento dell'attività

convenzionata;

- c4) il tentativo di accesso non autorizzato e/o di forzatura del sistema

informatico;

- c5) Il non rispetto ingiustificato sia delle procedure stabilite nel manuale allegato

alla presente convenzione, sia di altre disposizioni impartite da Argea nel corso

dell'anno, anche in virtù di possibili modifiche delle normative nazionali e

regionali che regolamentano l'assegnazione dei carburanti agricoli ad accisa

agevolata.

- c6) la reiterazione di comportamenti che comportano irregolarità rilevanti come

definite ai punti b2 e b3;

Sanzioni applicabili per infrazione grave c1)

- fermo l'obbligo di sanare tutte le assegnazioni irregolari e sanabili, non saranno

ammesse al pagamento le assegnazioni non sanate entro i termini di legge;

- il corrispettivo unitario di cui all'Art. 5 della convenzione sarà ridotto di una

percentuale pari a quella delle irregolarità di non sanate entro i termini di legge,

maggiorata di 5 punti;

- diffida alla correzione delle irregolarità non sanate entro i termini di legge;

Sanzioni applicabili per infrazione grave c2)

- non saranno ammesse a pagamento le assegnazioni effettuate dalle sedi

risultate irregolari;

- nel caso il numero di sedi risultate irregolari costituisse più del 50% delle sedi operative in Sardegna, risoluzione della convenzione, come previsto al successivo Art. 9, e revoca definitiva delle credenziali di accesso a tutti gli operatori del C.A.A. agli applicativi informatici a supporto del procedimento convenzionato.

Sanzioni applicabili per infrazione grave c3)

- non saranno ammesse a pagamento le assegnazioni effettuate dalle sedi che risulteranno avere richiesto corrispettivi al richiedente per lo svolgimento dell'attività convenzionata;

- nel caso il numero di sedi coinvolte costituisse più del 50% delle sedi operative in Sardegna, risoluzione della convenzione, come previsto al successivo Art. 9, e revoca definitiva delle credenziali di accesso a tutti gli operatori del C.A.A. agli applicativi informatici a supporto del procedimento convenzionato.

Sanzioni applicabili per infrazione grave c4)

- non saranno ammesse a pagamento le assegnazioni effettuate dalle sedi che risulteranno avere operato irregolarmente sul sistema informatico;

- nel caso il numero di sedi coinvolte costituisse più del 50% delle sedi operative in Sardegna, risoluzione della convenzione, come previsto al successivo Art. 9, e revoca definitiva delle credenziali di accesso a tutti gli operatori del C.A.A. agli applicativi informatici a supporto del procedimento convenzionato.

Sanzioni applicabili per infrazione grave c5)

- non saranno ammesse a pagamento le assegnazioni effettuate dalle sedi che risulteranno non avere rispettato le indicazioni contenute nel Manuale delle

Allegato 2 Det. N. del

procedure e le disposizioni impartite da Argea;

- nel caso il numero di sedi coinvolte costituisca più del 50% delle sedi operative in Sardegna, risoluzione della convenzione, come previsto al successivo Art. 9, e revoca definitiva delle credenziali di accesso a tutti gli operatori del C.A.A. agli applicativi informatici a supporto del procedimento convenzionato.

Sanzioni applicabili per infrazione grave c6)

- non saranno ammesse a pagamento le assegnazioni effettuate dalle sedi che risulteranno avere commesso tale infrazione;

#### Art. 9 – Risoluzione della convenzione

Costituiscono causa di risoluzione della presente convenzione:

- ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Decreto 27 marzo 2008 del Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, la carenza dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento del C.A.A, di cui gli artt. 7 e 8 succitato Decreto;
- la chiusura di tutte le sedi operative sul territorio regionale della Sardegna, che determinano l'inosservanza del vincolo sancito dall'art. 6, comma 4 della L. R. 21 aprile 2005, n. 7;
- il riscontro di irregolarità gravi come previste al precedente Art. 8.

#### Art. 10 – Recesso unilaterale

La volontà di recesso unilaterale anticipato deve essere comunicata formalmente all'altra parte mediante raccomandata con avviso di ricevimento o invio per posta elettronica certificata (P.E.C.), almeno 30 giorni prima della data prevista.

In caso di recesso anticipato, il C.A.A. deve interrompere il ricevimento delle domande, ma resta comunque responsabile delle attività svolte ai sensi della convenzione sino al momento del recesso.

Art. 11 – Disciplina dei rapporti tra Titolare del trattamento dei dati e Responsabile

del Trattamento dei dati.

1. Ai fini dell'esecuzione della convenzione, ARGEA Sardegna ha la veste di "Titolare del trattamento dei dati" (chiamato per brevità "Titolare"), mentre il CAA svolge il ruolo di "Responsabile del trattamento dei dati" (definito per brevità "Responsabile") ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.
2. Il Responsabile garantisce la piena osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 e delle norme di attuazione eventualmente emanate dai competenti organi nazionali.
3. Il Responsabile non può affidare il trattamento dei dati ad altro responsabile senza la preventiva autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento. In caso di autorizzazione generale, il Responsabile deve informare il Titolare dell'eventuale aggiunta o sostituzione di altri responsabili del trattamento, così che il Titolare abbia l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
4. Se il Responsabile, ai sensi del punto 2 del presente documento, si avvale di un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, tramite contratto o altro atto giuridico dovranno essere imposti a tale altro responsabile gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati derivanti dalla convenzione o da altro atto giuridico avente efficacia fra il Responsabile del trattamento e il Titolare dei dati. L'atto dovrà prevedere anche garanzie idonee, da parte dell'altro responsabile, riguardo l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate al rispetto del Regolamento. Il Responsabile del trattamento di cui alla presente convenzione risponde di qualunque atto od omissione da parte dell'altro responsabile.

5. Il Responsabile si obbliga ad eseguire il trattamento nel rispetto delle disposizioni impartite dal Titolare, anche in caso di trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o quello nazionale. In questo casi il Responsabile dovrà informare il Titolare dell'esistenza di tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

6. Il Responsabile garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati:

a) si siano impegnate alla riservatezza o che abbiano un obbligo legale di riservatezza

b) abbiano ricevuto una formazione adeguata in materia di trattamento dei dati personali

c) siano a conoscenza e si conformino agli obblighi del Responsabile sanciti dalle presenti clausole in materia di tutela dei dati personali

7. Il Responsabile garantisce di aver adottato misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate al rischio, tenuto conto di:

a) natura dei dati da trattare

b) tipologia di trattamento

c) finalità del trattamento

d) stato dell'arte e costo di attuazione delle varie misure

e) grado di rischio e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche alle quali si riferiscono i dati

8. Il Responsabile deve comunicare immediatamente al Titolare se riceve:

a) richieste di esercizio dei propri diritti da parte dell'interessato



b) qualunque richiesta, reclamo o comunicazione riguardante gli obblighi di una delle parti della presente convenzione in materia di protezione dei dati personali

c) comunicazioni e richieste da parte di autorità di regolamentazione e controllo in relazione ai dati trattati ai sensi della presente convenzione

9. Il Responsabile si obbliga ad assistere il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate a consentirgli di soddisfare le richieste di esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento (diritto di accesso; diritto di rettifica o cancellazione dei dati; diritto di limitazione del trattamento dei dati ecc...).

10. Il Responsabile deve immediatamente comunicare al Titolare qualunque violazione dei dati personali che comporti un rischio di lesione dei diritti o delle libertà delle persone fisiche ed assisterlo nell'adozione delle misure necessarie a porre rimedio alla violazione e ad attenuarne gli effetti negativi.

11. Il Responsabile deve assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento rispettivamente in materia di:

- sicurezza del trattamento (art. 32)

- notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo (art. 33)

- comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato (art. 34)

- valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (art. 35)

- consultazione preventiva dell'autorità di controllo (art. 36)

12. Il Responsabile si impegna cancellare o restituire al Titolare i dati personali trattati al termine della prestazione oggetto della convenzione, a meno che il diritto nazionale o dell'Unione preveda la conservazione dei dati.

Allegato 2 Det. N. del

La presente convenzione viene stipulata in modalità elettronica e con firma digitale.

L'imposta di bollo, che verrà assolta tramite modello F23, nonché tutte le imposte e

le tasse nascenti dalla presente convenzione, comprese quelle di registrazione,

sono a carico del C.A.A. senza diritto di rivalsa.

#### Art. 13 - Allegati

Si allegano alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale:

- l'Allegato A "Elenco delle Sedi operative del C.A.A. nella Regione Sardegna";  
(gli aggiornamenti del suddetto elenco dovranno pervenire esclusivamente, in formato elettronico modificabile, per posta elettronica certificata (P.E.C.) all'Argea, entro 5 giorni dalla firma della convenzione e nei casi di aggiornamento dello stesso).

#### Art. 14 – Foro competente

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della convenzione saranno deferite al Foro di Cagliari.

*Letto, confermato e sottoscritto per approvazione in calce al presente foglio.*

Sassari, \_\_\_\_\_

Per l'Argea Sardegna

Per il C.A.A.

Il Direttore del Servizio autorizzazione

pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano espressamente i seguenti articoli: artt. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

Per l'Argea Sardegna

Per il C.A.A.

Allegato 2 Det. N.                      del

Il Direttore del Servizio autorizzazione

pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP